

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 17452 Anno 2019**

**Presidente: CERVADORO MIRELLA**

**Relatore: ARIOLLI GIOVANNI**

**Data Udienza: 22/02/2019**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

GRAVINO ELEONORA nato il 17/01/1969

ABBATE PASQUALINA nato a CASERTA il 04/07/1986

ABBATE PASQUALE nato a CASERTA il 25/07/1992

ABBATE ANNA nato a CASERTA il 20/07/1983

avverso il decreto del 08/05/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

## RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Gravino Eleonora, Abbate Anna, Abbate Pasquale ed Abbate Pasqualina ricorre per cassazione per l'annullamento del decreto n. 87 della Corte di appello di Napoli (dep. 6/6/2018) nella parte in cui ha confermato la confisca disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di un terreno di proprietà di Gravino Eleonora e delle quote della società SOGECALC a r.l (amministratore Abbate Anna, con quote intestate a Anna, Pasqualina e Pasquale Abbate), in quanto ritenuti di spettanza del proposto Abbate Vincenzo.

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.) e la carenza di motivazione in ordine all'effetto preclusivo che andava riconosciuto, quanto alle quote della SOGECALC, al provvedimento di revoca del sequestro relativo a detta società disposto con sentenza resa in data 20/7/2011 dal G.U.P. all'esito di giudizio abbreviato (divenuta irrevocabile), stante la riconosciuta autonomia dei mezzi finanziari in capo ai ricorrenti e la non riconducibilità della persona giuridica al proposto (vedi pag. 517 della motivazione della sentenza). Il giudice della prevenzione, invece, ne aveva erroneamente escluso la preclusione sulla scorta della ritenuta diversità dei presupposti del sequestro preventivo penale rispetto a quello di prevenzione, omettendo tuttavia di considerare che l'esclusione della riconducibilità della società al proposto era stata acclarata dal giudice della cognizione in forza della medesima consulenza prodotta in sede di prevenzione e che nessun altro elemento era stato declinato dal giudice della prevenzione a sostegno della differente decisione.

1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e la carenza assoluta di motivazione in relazione agli artt. 1 e ss. della legge n. 575 del 1965, nonché in relazione agli artt. 2-bis, 2-ter, 2-quater della medesima legge e succ. modif. In particolare, la Corte di merito aveva equiparato – ai fini della verifica delle provviste necessarie per l'acquisizione dei beni ad opera dei terzi – la posizione dei ricorrenti a quella del proposto, non rispettando i limiti dell'onere probatorio c.d. attenuato posto a loro carico, finendo per pervenire ad una motivazione "disonica" tra premesse normative e valutazione delle circostanze di fatto. L'affermazione dell'indiretta disponibilità del bene in capo al proposto era stata collegata ad elementi di fatto errati ovvero di carattere assertivo e indimostrato.

1.2.1. Così differenti erano gli impianti utilizzati dalla Sogecal rispetto a quelli in uso alla Sogecal (la prima utilizzava un terreno sito nel comune di

Pontelatone acquistato da Gravino Eleonora e dato in fitto alla predetta società il 1.2.2012; di contro la SOGECAL utilizzava sin dall'anno 2003 uno stabilimento sito in Capua alla via Galatina in loc. Sarzana). La natura strumentale della società era affermazione apodittica e sfornita di base fattuale, non avendo la Corte indicato quali sarebbero state le operazioni fiscali fittizie che avrebbero fatto emergere passività inesistenti. Parimenti era a dirsi quanto all'affermata "medesimezza" del pacchetto clienti, difettando un accertamento sulla loro identità. Di conseguenza, l'affermazione dell'irrelevanza dell'autonomia finanziaria dei figli (del tutto capienti ai fini dell'investimento iniziale) e del ricorso alla leva finanziaria (dilazione di pagamento dei fornitori) diveniva privo di rilievo in ragione proprio dell'assenza di elementi di fatto contrastanti che potessero "neutralizzare" la valenza positiva di detti elementi ai fini del giudizio di sufficienza della prova liberatoria che il terzo interessato è tenuto a fornire.

1.2.2. Analoghe censure di violazione di legge e di vizio di motivazione vengono mosse con riguardo alla confisca del terreno sito in Pontelatone, di proprietà di Gravino Eleonora, che la Corte di merito aveva fondato sull'asserto secondo cui il fondo rappresenterebbe il nucleo centrale di funzionamento delle imprese di calcestruzzo tutte riconducibili all'Abbate Vincenzo e, in particolare, della SOGECALC ritenuta al proposto riferibile, a fronte, invece, di un'operazione successiva al sequestro di prevenzione e realizzata con modalità tracciabili (l'acquisto del terreno avvenne all'esito di un'asta giudiziaria) e mediante un'idonea provvista in capo alla ricorrente.

1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione con riguardo al regime normativo applicabile risalendo la proposta di prevenzione al 21/4/2008 e, dunque, in epoca anteriore sia alle disposizioni di cui al D.L. n. 94 del 2008 (da intendersi D.L. n. 92) che del d.lgs. n. 159 del 2011, con conseguente preclusione, stante la revoca della misura di prevenzione personale, della misura della confisca. La Corte, anziché avere riguardo alla normativa esistente al momento della proposta (alla data del 21/4/2008 vigeva la pregressa disciplina che non consentiva di procedere a confisca del bene in assenza di pericolosità attuale; una volta esclusa quest'ultima non vi era spazio per la confisca stessa), aveva, invece, ritenuto applicabile il disposto di cui al predetto decreto legge del 2008 in quanto vigente al momento in cui la misura di sicurezza era stata in concreto disposta.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 17/1/2019, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante la manifesta infondatezza dei motivi.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili per essere i motivi manifestamente infondati e/o non consentiti.

3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, si ricava come la Corte di merito abbia evocato una pluralità di elementi che consentono di ritenere fondato su differenti e decisivi presupposti il sequestro di prevenzione, così rendendo priva di rilievo la circostanza che il sequestro preventivo delle quote sia stato revocato in sede penale. Infatti, la revoca del sequestro penale si fonda sugli esiti della consulenza di parte da cui emerge che i figli del proposto erano in grado di finanziare l'acquisto delle quote sociali della SOGECALC, tanto che non vi fu ricorso alla "leva finanziaria". Invece, il sequestro di prevenzione si fonda su una molteplicità di elementi fattuali (tempi e modi di costituzione, essendo detta società stata costituita per far fronte alla situazione di stallo in cui si trovava quella del proposto avente simile denominazione "SOGECAL"; esistenza di un portafoglio clienti, mezzi e *sedes* riconducibili a pregressa società; utilizzo di fatture di comodo per giustificare fiscalmente la propria operatività) che danno ragionevolmente conto, sia sul piano del rispetto dei canoni probatori che connotano il giudizio di prevenzione che del rispetto dell'obbligo di motivazione (escludendosi qualsiasi profilo di mancanza e/o apparenza), che la SOGECALC fosse la continuazione, sotto altro nome (peraltro divergente solo nella consonante finale), della SOGECAL, ritenuta nella disponibilità di Abbate Vincenzo e come le quote della seconda erano tutte nella disponibilità del proposto e fittiziamente intestate ai fratelli, così le quote della SOGECALC erano nella medesima diretta disponibilità del proposto e fittiziamente intestate ai figli (poco più che ventenni e privi di esperienza nel settore). Pertanto, nessuna interferenza fattuale e logica è dato ravvisare nel provvedimento del giudice penale, con la conseguenza che va parimenti esclusa qualsiasi preclusione ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., al di là della risoluzione della questione se tale disposizione sia applicabile alle misure di prevenzione aventi carattere patrimoniale (nel senso di una generica esclusione stante la diversità di natura e presupposti, vedi Sez. 2, n. 26235 del 4/6/2015, Rv. 264387; Sez. 6, n. 44608 del 6/10/2015, Rv. 265056).

3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso va anzitutto precisato, con riferimento agli ambiti che caratterizzano i vizi denunciabili in questa sede

(trattandosi di profilo che assume rilievo ai fini dell'ammissibilità dei motivi di ricorso), che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, coerentemente alla natura e funzione del procedimento, è limitato alla violazione di legge (art. 4 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 ed artt. 10 e 27 D.lgs. 159/2011) e non si estende quindi ad un controllo sull'adeguatezza o sulla coerenza logica dell'*iter* giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante od apparente, nel qual caso si configura una violazione di legge. Tale limitazione è stata riconosciuta non irragionevole dalla Consulta stante proprio la peculiarità del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, sia sul terreno processuale che su quello sostanziale (sentenze n. 321/2004 e n. 106/2015). Pertanto, il controllo della motivazione del provvedimento consiste solo nella verifica di rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali che, imposti da ciascuna norma per l'applicazione della singola misura, sono vincolanti a differenza dei liberi criteri valutativi, autorizzati dall'art. 192 cod. proc. pen., per la prova del fatto costitutivo di reato, con la conseguenza che o il decreto offre elementi e ne trae inferenza secondo parametri prestabiliti (nel qual caso non è censurabile, perché il motivo sfocia inevitabilmente in una alternativa di merito) o la sua motivazione è solo apparente (Sez. 5, n. 24886 del 2/2/2017, *n.m.*).

3.2.1. Tanto premesso, va esclusa la natura apparente della motivazione quanto alla continuità tra le società SOGECAL e SOGECALC, avendo la Corte di appello individuato – per come evidenziato *sub* 3.1. - elementi coerenti con i criteri identificativi delle società (effettivo oggetto sociale, azienda, avviamento da clientela e sede operativa), contestati invocando circostanze fattuali che si traducono anche in una richiesta di operare una diversa valutazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità. Nessuna equiparazione vi è stata ad opera della Corte territoriale – ai fini della verifica delle provviste necessarie per l'acquisizione dei beni ad opera dei terzi – tra la posizione dei ricorrenti a quella del proposto, avendo, al contrario, il giudice del merito evocato una molteplicità di elementi di prova logicamente dimostrativi della disponibilità del bene in capo al proposto, a prescindere dal rilievo che i suoi figli fossero in grado di finanziare l'acquisto delle quote di tale "nuova" società. E in tale percorso argomentativo assumono rilievo non solo gli elementi volti a dimostrare come la SOGECALC fosse la continuazione della SOGECAL (vedi pagg. 12-17), ma anche quelli che richiamano altre intestazioni fittizie operate dal proposto prima e dopo la costituzione di detta società, quali episodi riconducibili all'unica trama di occultare la sua reale partecipazione schermandola con quella di familiari o

persone di sua stretta fiducia (vedi pagg. 17-18 anche con riferimento alla vicenda SOGECALCE e AEMT).

3.2.2. Parimenti va esclusa ogni apparenza motivazionale alle *rationes* spese dalla Corte territoriale per fondare la confisca del terreno sito in Pontelatone, di proprietà di Gravino Eleonora. Anche in questo caso le doglianze mosse tendono a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ricostruzione dei fatti, traducendosi in censure di merito non consentite in questa sede. Inoltre, va evidenziato come la motivazione del provvedimento impugnato non solo ponga in discussione l'invocata autonomia patrimoniale e finanziaria della Gravino, considerato che parte della provvista deriva anche da prestiti effettuati da soggetto (Daniele Fabrizio) ritenuto strumento del proposto nell'ambito delle operazioni economiche di schermatura, ma soprattutto valorizza il coinvolgimento della ricorrente nell'operazione "genetica" sempre architettata dall'Abbate Vincenzo che ha interessato la società Pola Beton (che agli inizi del 2000 cedette in uso l'impianto ivi insistente alla SOGECAL), di cui la ricorrente era socia, unitamente al fratello del proposto e la di lui moglie, le cui quote servivano al gruppo Abbate per controllare la società proprietaria dell'impianto di produzione di calcestruzzo che poi fu utilizzato dalla SOGECAL prima e poi dalla SOGECALC. La ricorrente, pertanto, a prescindere dalla disponibilità di risorse sufficienti a far fronte al pagamento del prezzo di acquisto, viene collegata alla vicenda illecita quale "ingranaggio" della complessa compagine societaria apprestata dal proposto mediante il sistematico utilizzo dei propri parenti ed affini quali prestanome (vedi pag. 19-20). In tale ambito – che si arricchisce anche della compiuta ricostruzione di tutte le vicende che hanno interessato l'Abbate Vincenzo nel corso e dopo la sua carcerazione (richiamate a proposito della ricostruzione delle vicende societarie) e dell'accertata appartenenza del proposto, nelle forme del concorso esterno, quale imprenditore colluso nel settore del calcestruzzo al clan Zagaria (vedi pag. 21) con persistenza anche all'epoca che interessa l'acquisto *de quo* – la ricorrente non assume affatto la veste di terzo "estraneo", di talché la motivazione del provvedimento impugnato non sconta alcun profilo di mancanza né tantomeno di apparenza motivazionale, avendo la Corte di merito dato conto degli elementi che riconducono la disponibilità indiretta *uti dominus* del fondo in capo all'Abbate Vincenzo.

3.3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso. Al riguardo, deve richiamarsi il *dictum* delle Sezioni Unite secondo cui "*le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa*

*nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen." (S.U., n. 4880 del 26/6/2014, dep. 2015, Rv. Rv. 262602).*

4. All'inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità dei motivi sopra rilevati.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22/2/2019

Il consigliere estensore

Giovanni Arioli



Il Presidente

Mirella Cervadoro

